



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
Piazza della Repubblica 6 - 10083 FAVRIA tel. 0124 470067
e-mail: TOIC865006@istruzione.it - sito [web:www.icfavria.edu.it](http://www.icfavria.edu.it)
C.F. 85502080014 – C.M. TOIC865006



Al personale

Ai genitori

Alla DSGA

Agli ATTI

Al sito web

I.C.Favria

Favria, 25.3.2022

OGGETTO: Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19

Si rendo noto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge "Riaperture" con tutte le indicazioni in merito all'allentamento delle misure. Il provvedimento entra in vigore da venerdì 25 marzo.

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19. Il decreto preserva, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario.

L'obbligo vaccinale per le categorie obbligate, per le categorie di lavoratori pubblici esposte al rischio contagio (scuola, università, difesa, ecc.) e per gli over 50 resta in vigore fino al 15 giugno 2022.

Per il personale scolastico l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il personale inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.

Fino al 30 aprile 2022, il personale che ha l'obbligo di vaccinazione – fermo restando il regime sanzionatorio di cui all'articolo 4- sexies – potrà accedere al luogo di lavoro e su richiesta esibire una delle certificazioni verdi C19 da vaccinazione, guarigione o test (cosiddetto green pass base).

I dirigenti scolastici provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività.

SCUOLE DELL'INFANZIA

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e i docenti utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico fatto in casa con apposito kit. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

SCUOLE PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o fatto in casa con apposito kit (in questo caso è autocertificato).

ISOLAMENTO

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. **Per essere riammessi in classe occorre un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.**

ALTRE MISURE

È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; **resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.**

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui sopra e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Per le visite di istruzione, che sono autorizzate, seguiranno informazioni.

Si confida, come sempre, nella collaborazione di tutti.

Si allega il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24:

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Valeria MIOTTI
firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993